



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Art. 2, c. 2, lett f) del ROF: autorizzazione sottoscrizione convenzione quadro tra Università degli Studi di Trento e Fondazione Edmund Mach per l'istituzione di un Centro denominato "Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente" (CAAA).

Il giorno **22 settembre 2015** ad ore **8:40**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	assente
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	assente
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- visto che l'art. 3 (Finalità e attività), commi 1 e 3, dello Statuto della Fondazione E. Mach (di seguito FEM) permettono alla FEM di promuovere, realizzare e sviluppare attività di istruzione e formazione, di ricerca e di sperimentazione scientifica, finalizzate al miglioramento delle capacità produttive e allo sviluppo del sistema agro-alimentare, ambientale e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino; nonché di svolgere e promuovere anche le attività di formazione a carattere universitario e post-universitario;
- visto che il sopracitato articolo, al comma 5, consente alla FEM di stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati per svolgere la propria attività;
- preso atto che l'Università degli Studi di Trento (di seguito UNITN) si propone, tra gli altri scopi, quello di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo dell'area delle biotecnologie e delle scienze agro-alimentari;
- considerato che è interesse comune di FEM e di UNITN avviare una stretta collaborazione nella formulazione e realizzazione di programmi di ricerca congiunti nei settori di reciproco interesse ai fini di valorizzare le competenze esistenti e di sviluppare una stretta sinergia tra i due enti, anche potenziando l'offerta didattica;
- considerato che FEM e UNITN intendono, in particolare, contribuire alla promozione di un modello di sviluppo, di integrazione e di ottimizzazione delle risorse investite nella ricerca agro-alimentare, ambientale e forestale, che sappia valorizzare ed ottimizzare al massimo lo sforzo di investimento su tutto il territorio regionale, anche prevedendo il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici;
- visto che UNITN e FEM, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, con la presente Convenzione intendono istituire un Centro denominato "Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente" (CAAA) al fine di dare vita ad un'area di lavoro comune in cui sviluppare le seguenti attività:
 - a) incremento della produzione scientifica nei settori dell'agro-alimentare, e nei connessi settori dell'ambiente e delle foreste;
 - b) partecipazione congiunta a progetti di ricerca, di sviluppo e di alta formazione, in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo le opportune collaborazioni e sinergie anche con altri enti ed agenzie operanti nei settori comuni e/o nel medesimo territorio;
 - c) attivazione congiunta di corsi di studio e/o corsi di dottorato nelle aree di comune interesse;
 - d) sviluppo di proposte e modalità, anche innovative, per valorizzare i risultati tecnico-scientifici delle ricerche svolte congiuntamente, sia in termini brevettuali e di trasferimento tecnologico alle aziende produttive sia di divulgazione alla comunità scientifica e agli operatori del settore;
 - e) condivisione, nelle aree di comune interesse, di risorse umane, finanziarie, e tecnologiche e di spazi fisici.
- visto il combinato disposto tra l'art. 8 c. 1 lett. 1) dello Statuto, e l'art. 2, c. 2 lett. n) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM, che stabiliscono la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare l'autorizzazione alla stipulazione di accordi e convenzioni quadro di interesse generale per la FEM.

Tutto ciò premesso:

- vista la Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
- visto lo Statuto di FEM;
- visto il ROF di FEM;

all'unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di approvare la Convenzione quadro tra Università degli Studi di Trento e Fondazione Edmund Mach per l'istituzione di un Centro denominato "Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente" (CAAA) come illustrato nelle premesse e come allegata alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della FEM, nella sua qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, ed in caso di assenza il Vicepresidente, alla sottoscrizione dell'atto di cui al punto 1) apportandovi tutte le modifiche ed integrazioni di natura formale, tecnica e giuridica che si rendessero necessarie ed opportune;
- 3) di dare mandato al Presidente di trattare con l'Università degli Studi di Trento per la predisposizione degli atti ulteriori da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione;
- 4) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del budget della FEM.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **11:30**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

MPT/f.to Maria Pia Trentini
FC/f.to Fabio Calliari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'**Università degli Studi di Trento** (di seguito "UNITN"), C.F. e P.IVA 0340520220, con sede legale in 38122 Trento (TN), via Calepina n. 14, rappresentata dal Prof. Paolo Collini, nato a Vicenza (VI) il 12.05.1959, in qualità di Rettore *pro tempore*

E

la **Fondazione Edmund Mach** (di seguito "FEM"), C.F. e P.IVA 02038410227, con sede legale in 38010 San Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1, rappresentata dal Prof. Andrea Segrè., nato a Trieste (TS), il 05.02.1961 in qualità di Presidente

- congiuntamente denominate Parti -

PREMESSO CHE

- FEM promuove e realizza attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, finalizzate al miglioramento delle capacità produttive e allo sviluppo del sistema agro-alimentare, ambientale e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino;
- UNITN si propone, tra gli altri scopi, quello di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo dell'area delle biotecnologie e delle scienze agro-alimentari e degli aspetti ambientali;
- è interesse comune di FEM e di UNITN avviare una stretta collaborazione nella formulazione e realizzazione di programmi di ricerca congiunti nei settori di reciproco interesse ai fini di valorizzare le competenze esistenti e di sviluppare una stretta sinergia tra i due Enti, anche potenziando l'offerta didattica;
- FEM e UNITN intendono, in particolare, contribuire alla promozione di un modello di sviluppo, di integrazione e di ottimizzazione delle risorse investite nella ricerca agro-alimentare, ambientale e forestale, che sappia valorizzare ed ottimizzare al massimo lo sforzo di investimento su tutto il territorio regionale, anche prevedendo il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici;

VISTO

- l'art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo che prevede la possibilità di istituire strutture denominate Centri per lo sviluppo di progetti didattici e scientifici di rilevanza nazionale e internazionale che prevedano la collaborazione tra l'Ateneo e altre università o centri di ricerca italiani o stranieri;
- l'art. 2, comma 6 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori che prevede la facoltà di attivazione di posizioni finanziate da soggetti esterni, previa stipula di convenzioni;
- l'art. 3 dello Statuto della Fondazione Edmund Mach ed in particolare i commi 4 e 5 secondo i quali la Fondazione svolge e promuove primariamente, tra l'altro, anche le attività di formazione a carattere universitario e post-universitario.

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate,

CONCORDANO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. UNITN e FEM, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, con la presente Convenzione intendono istituire un Centro denominato 'Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente' al fine di dare vita ad un'area di lavoro comune in cui sviluppare le seguenti attività:
 - a) incremento della produzione scientifica nei settori dell'agro-alimentare, e nei connessi settori dell'ambiente e delle foreste;
 - b) partecipazione congiunta a progetti di ricerca, di sviluppo e di alta formazione, in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo le opportune collaborazioni e sinergie anche con altri enti ed agenzie operanti nei settori comuni e/o nel medesimo territorio;
 - c) attivazione congiunta di corsi di studio e/o corsi di dottorato nelle aree di comune interesse;
 - d) sviluppo di proposte e modalità, anche innovative, per valorizzare i risultati tecnico-scientifici delle ricerche svolte congiuntamente, sia in termini brevettuali e di trasferimento tecnologico alle aziende produttive sia di divulgazione alla comunità scientifica e agli operatori del settore;
 - e) condivisione, nelle aree di comune interesse, di risorse umane, finanziarie, e tecnologiche e di spazi fisici.

Art. 2 – Impegni di FEM

1. Al fine di realizzare le attività di cui all'art. 1, FEM si impegna per la durata della presente convenzione a finanziare integralmente posizioni per personale docente e ricercatore presso UNITN nei settori di comune interesse.
2. La quantificazione e i settori delle posizioni di cui al comma 1. verranno definite all'interno dei piani biennali ai sensi dell' art. 4.

Art. 3 – Impegni di UNITN

1. Al fine di realizzare le attività di cui all'art. 1, UNITN si impegna ad attivare in collaborazione con FEM, un Centro ex art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 4 – Impegni comuni

1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si impegnano ad elaborare il progetto programmatico del Centro che dettagli gli ambiti di sviluppo della ricerca e i progetti formativi.
2. Le Parti si impegnano inoltre a specificare tramite la predisposizione di piani biennali coerenti con il progetto programmatico concordato, le attività oggetto della presente Convenzione nonché a mettere a disposizione le relative risorse umane, finanziarie, e tecnologiche e gli spazi fisici .
3. In particolare, FEM si impegna:
 - i. ad ospitare presso la propria struttura sita in San Michele all'Adige il Centro di cui all'art. 3 e le relative attività in modo da consentirne l'integrazione con quelle già in essere presso FEM;
 - ii. a sostenere i costi per la ricerca e il funzionamento del Centro medesimo.
4. UNITN si impegna a sostenere i costi per la didattica e la gestione degli studenti.
5. UNITN si impegna altresì ad acquisire il parere positivo di FEM prima di deliberare in merito a:
 - i. la nomina del Direttore del Centro;
 - ii. il regolamento del Centro;

- iii. le procedure attuative del Centro e del suo funzionamento;
- iv. le afferenze e le quote di impegno dei docenti e ricercatori UNITN nelle attività del Centro;
- v. le affiliazioni dei ricercatori FEM impiegati nelle attività del Centro.

Art. 5 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di quindici (15) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.
2. Nel caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione o mancato rinnovo dovuti a volontà di FEM, si applica quanto previsto all'art. 2.1 per l'intera durata dei rapporti di lavoro in essere. In tal caso, le Parti si impegnano a garantire la prosecuzione dell'impegno del personale nell'ambito di ricerca di FEM.

Art. 6 - Modifiche

1. Eventuali modifiche, integrazioni e/o estensioni della presente Convenzione ad ulteriori soggetti pubblici e/o privati dovranno essere concordate mediante atto scritto tra le Parti ed entreranno in vigore all'atto della loro sottoscrizione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente, agli statuti e regolamenti delle due Parti, nonché ad eventuali accordi specifici.
3. La denominazione del Centro indicata all'art. 1 potrà essere modificata, previo accordo tra le Parti, all'atto di istituzione.

Art. 7 – Foro competente

1. Nel caso dovessero insorgere controversie in merito alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 8 – Oneri fiscali

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico di entrambe le Parti.
2. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

S. Michele all'Adige, lì

Trento, lì

Firma

Firma

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè